

WHISTLEBLOWING Segnalazione di violazioni Direttiva 2019/1937/UE – D. Lgs. 24/2003

Il **D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24** recepisce ed attua la Direttiva (UE) 2019/1937.

Si tratta della disciplina di protezione dei “**Segnalanti**” (in inglese “**Whistleblower**”), ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica o dell’Ente Privato, di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Le violazioni contemplate nelle categorie di illeciti da segnalare sono pertanto **comportamenti, atti od omissioni** che:

- rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea e nazionali (**Es. appalti pubblici, servizi, ...**)
- ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (**Es. frodi, attività illegali, ...**)
- riguardano il mercato interno dell’Unione di cui all’art.26 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (**Es. frodi del bilancio dell’UE, attività corruttive, ...**)

Che cosa non è pertinente segnalare?

Non rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 24/2023 le contestazioni, rivendicazioni o richieste:

- legate ad un interesse di carattere personale del segnalante.
- che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.
- inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Inoltre, non è pertinente segnalare violazioni già disciplinate dagli atti dell’Unione Europea (parte II, allegato Direttiva 2019/1937/UE) o dalle Norme Nazionali (parte II, allegato del D. Lgs. 24/2023) e relative a servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (...).

Come devono essere le segnalazioni?

Le segnalazioni di violazioni devono essere **circostanziate** e costituite da informazioni specifiche e dettagliate, ovvero la narrazione da parte del segnalante, di fatti, eventi o circostanze dell’asserita violazione, deve essere effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire al «Gestore delle Segnalazioni» di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

Il Gestore delle Segnalazioni garantisce la riservatezza del segnalante e dei dati e delle informazioni condivise.

Strumenti del canale di segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere inviate tramite i seguenti strumenti:

- **E-MAIL:** segnalazioni@chiorino.com
- **TELEFONO:** [+ 39 015.84.89.480](tel:+390158489480)
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
- **INCONTRO DIRETTO – [Gestore delle Segnalazioni](#)**
Chiorino S.p.A. - KRUSE S.r.l.: Laura BRESSA (Responsabile) / Daniele MONTI;
Chiorino Veneto S.r.l.: Renato DELLA COLLETTA;
Chiorino Parma S.r.l.: Fabio SANTINELLI.